

Al comma 5, sopprimere le parole: da destinare al trattamento economico accessorio del predetto personale.

34. 24. (ex 32. 37.) Ascierto, Gasparri, Bono, Mitolo, Gnaga, Armani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per avviare le procedure idonee al riconoscimento della peculiarità militare ed al fine di estrapolare dal comparto del pubblico impiego il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Armate, è stanziata per gli anni 2001, 2002 e 2003 la somma di lire 1.000 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 25. (ex 32. 81.) Armani, Bono.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

34. 26. (ex 32. 80.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

34. 27. (ex 32. 75.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

34. 28. (ex * 32. 72. e * 32. 71) Burani Procaccini, Cuccu, Massidda, Baia-monte, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti d enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001, 2002 e 2003, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 540.000;

2002: — 360.000;

2003: — 270.000.

34. 29. (ex 32. 2.) Sciacca, Lucà, Lucidi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti d enti di

cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati per ciascun anno 2001, 2002 e 2003, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 270.000;

2002: — 270.000;

2003: — 270.000.

34. 32. (ex 32. 14.) Repetto, Fioroni, Giacalone, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003 con le seguenti: lire 340.000 milioni per il 2001, 820.000 milioni per il 2002 e 900.000 milioni a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 340.000;

2002: — 410.000;

2003: — 450.000.

34. 33. (ex 0. 32. 82. 1) Bono, Armani, Proietti.

Al comma 8, primo alinea, sostituire le parole: per le seguenti finalizzazioni di spesa: con le seguenti: per le finalizzazioni di spesa di cui alle lettere a), b), e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla lettera d);

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, comma 1 dell'articolo 2 e comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'Amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146, si provvede a norma del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto ».

Conseguentemente, alla tabella A del presente disegno di legge, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi (milioni di lire):

2001: - 12.000;

2002: - 12.000;

2003: - 12.000.

34. 55. Governo.

(Approvato)

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ulteriori interventi legislativi occorrenti per completare i riordinamenti del personale di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n.78, anche al fine di prevedere l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate.

34. 39. Palma, Sabattini.

Al comma 8, lettera a), al primo rigo, sopprimere la parola: legislativi.

34. 56. Governo.

(Approvato)

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: stesso articolo *aggiungere*: e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive dei corpi della Polizia Penitenziaria e Forestale dello Stato.

34. 58. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tenere conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del

fuoco sono comunque tenute a dare comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. »;

c) al comma 20-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Per le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano ferme le disposizioni dei commi 2 e 3-bis. ».

34. 44. Frattini

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo e per l'allineamento dei trattamenti economici del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stanziata la somma di lire 150 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi è prorogato al 31 gennaio 2001.

11. Lo stanziamento di cui al comma 8 pertiene inoltre all'adozione dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 150.000;

2002: — 150.000;

2003: — 150.000.

34. 43. Frattini, Ascierio.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Modalità di presentazione delle domande di mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato).

1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, possono essere presentate dal personale o per via gerarchica o direttamente alla pubblica amministrazione presso la quale si richiede la mobilità.

2. Le domande devono contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente;

b) la qualifica posseduta, l'anzianità di qualifica e di servizio maturate e i trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;

c) i titoli di studio e professionali posseduti, le specializzazioni conseguite, i corsi frequentati e gli incarichi svolti;

d) le condizioni familiari;

e) non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito;

f) l'Amministrazione presso la quale è richiesto il transito, ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna della medesima all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento di motivato rifiuto dell'amministrazione ricevente.

4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l'Amministrazione ricevente, il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla data in cui la domanda risulta ufficialmente pervenuta all'amministrazione ricevente.

5. L'amministrazione ricevente può opporre rifiuto all'inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli

di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedono risultino incompatibili con le nuove funzioni ovvero non risultino vacanze organiche nei ruoli stessi. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento anche nei ruoli dei medici ospedalieri.

6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche amministrazioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande.

7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloqui vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

34. 01. Frattini

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Mobilità dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato).

1. Fermo il disposto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il personale che alla data del 2 ottobre 2000 era inquadrato nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato entro può chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di transitare in altre pubbliche amministrazioni ovvero in un ruolo unico ad esaurimento da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in soprannumero, riassorbibile per la cessazione dal servizio o per il trasferimento ad altra amministrazione dello Stato ai sensi delle norme vigenti, mantenendo la qualifica dirigenziale o doirettiva rivestita nella Polizia di Stato prima dell'attuazione della presente legge, nonché l'anzianità complessiva maturata, il trattamento ai fini pensionistici e la posizione economica acquisita.

3. Qualora il trattamento economico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, comprensivo di tutte le indennità percepite con il carattere continuativo prima dell'attuazione della presente legge, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. La progressione in carriera del personale di cui al comma 1 avviene, per il tempo della permanenza nel ruolo ad esaurimento e fino all'eventuale trasferimento presso un ufficio di altra pubblica amministrazione, che è disposto con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative vigenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del comma 4 sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle varie qualifiche da conferire e il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri avente titolo alla progressione.

6. Ove non sia possibile assegnare almeno un'unità per gli avanzamenti di cui al comma 5, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.

7. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di trasferimento del personale

inquadrato nel ruolo unico ad esaurimento di cui al comma 1 alle pubbliche amministrazioni.

34. 02. Frattini

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Ulteriori modalità per la mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato).

1. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianità raggiunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere continuativo, nonché i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232 ed all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato.

34. 03. Frattini.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- 2001: 800.000;
- 2002: 1.500.000;
- 2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

- 2001: —;
- 2002: 200.000;
- 2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

- 2001: 200.000;
- 2002: 200.000;
- 2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

**COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: « ferme restando le ri-

duzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 ».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-CDU**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato — settore 11 —

(3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

**COMPENSAZIONI
GRUPPO LEGA NORD PADANIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: — 1.600.000;	<i>voce:</i> Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2003: — 1.600.000.	2001: — 350.000;
<i>voce:</i> Ministero della giustizia:	2002: — 350.000;
2001: — 100.000;	2003: — 350.000.
2002: — 250.000;	<i>voce:</i> Totale tabella A:
2003: — 250.000.	2001: — 1.500.000;
<i>voce:</i> Ministero degli affari esteri:	2002: — 2.900.000;
2001: — 350.000;	2003: — 3.850.000.
2002: — 400.000;	Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1
2003: — 400.000.	
<i>voce:</i> Ministero della pubblica istruzione:	<i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i>
2001: — 200.000;	<i>voce:</i> Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2002: — 200.000;	2001: — 1.000.000;
2003: — 200.000.	2002: — 1.000.000;
<i>voce:</i> Ministero dei trasporti e della navigazione:	2003: — 750.000.
2001: — 50.000;	<i>voce:</i> Ministero della giustizia:
2002: — 50.000;	2001: — 100.000;
2003: — 50.000.	2002: — 20.000;
<i>voce:</i> Ministero dell'ambiente:	2003: — 20.000.
2000: — 100.000;	<i>voce:</i> Ministero delle comunicazioni:
2001: — 50.000;	2001: — 200.000;
2002: — 50.000.	2002: — 200.000;
<i>voce:</i> Ministero della difesa:	2003: — 100.000.
2001: — 300.000;	<i>voce:</i> Ministero per i beni e le attività culturali:
2002: — 400.000;	2001: — 70.000;
2003: — 400.000.	2002: — 70.000;
<i>voce:</i> Ministero dell'interno:	2003: — 20.000.
2001: — 550.000;	<i>voce:</i> Ministero dell'ambiente:
2002: — 550.000;	2001: — 100.000;
2003: — 550.000.	2002: — 100.000;
	2003: — 100.000.

voce: Totale tabella B:

2001: — 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ri-

dotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono sopresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipen-

denti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-CCD**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 1**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 2**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 3**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 4**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 5**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 6**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;
2002: — 1.500.000;
2003: — 2.000.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 7**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: — 500.000;
2002: — 1.500.000;
2003: — 2.000.000.

voce: Ministero delle Finanze:

2001: — 10.000;
2002: — 200.000;
2003: — 200.000.

voce: Ministero della Giustizia:

2001: — 10.000;
2002: — 100.000;
2003: — 100.000.

<p><i>voce:</i> Ministero degli Affari Esteri:</p> <p>2001: - 200.000;</p> <p>2002: - 200.000;</p> <p>2003: - 200.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Pubblica istruzione:</p> <p>2001: - 100.000;</p> <p>2002: - 100.000;</p> <p>2003: - 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dell'Interno:</p> <p>2001: - 150.000;</p> <p>2002: - 150.000;</p> <p>2003: - 150.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Trasporti e della navigazione:</p> <p>2001: - 50.000;</p> <p>2002: - 500.000;</p> <p>2003: - 50.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero delle Politiche agricole e forestali</p> <p>2001: - 20.000;</p> <p>2002: - 20.000;</p> <p>2003: - 20.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:</p> <p>2001: - 200.000;</p> <p>2002: - 200.000;</p> <p>2003: - 200.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero del Commercio con l'estero:</p> <p>2001: - 10.000;</p> <p>2002: - 10.000;</p> <p>2003: - 10.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Sanità:</p> <p>2001: - 50.000;</p> <p>2002: - 50.000;</p>	<p>2003: - 50.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Beni e Attività culturali:</p> <p>2001: - 10.000;</p> <p>2002: - 10.000;</p> <p>2003: - 10.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dell'Ambiente:</p> <p>2001: - 50.000;</p> <p>2002: - 50.000;</p> <p>2003: - 50.000.</p> <p>Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8</p> <p><i>Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p><i>voce:</i> Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:</p> <p>2001: - 500.000;</p> <p>2002: - 500.000;</p> <p>2003: - 500.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dei Lavori Pubblici:</p> <p>2001: - 100.000;</p> <p>2002: - 100.000;</p> <p>2003: - 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero della Comunicazioni:</p> <p>2001: - 100.000;</p> <p>2002: - 200.000;</p> <p>2003: - 100.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:</p> <p>2001: - 100.000;</p> <p>2002: - 200.000;</p> <p>2003: - 200.000.</p> <p><i>voce:</i> Ministero dell'Industria:</p> <p>2001: - 10.000;</p> <p>2002: - 100.000;</p>
--	--

2003: — 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: — 50.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 9**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 10**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 11**

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 12**

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 13**

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 14**

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

**Compensazione del Gruppo Misto-CCD
n. 15**

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

**COMPENSAZIONI
GRUPPO UDEUR**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del gruppo UDEUR

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-VERDI**

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2

All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3

All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7

**COMPENSAZIONI
GRUPPO I DEMOCRATICI**

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie

disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7.5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vattistica Sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: *apportare le seguenti modificazioni:*

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13